



## STATUTO

### Art. 1

#### *Costituzione, denominazione e sede*

1. E' costituita in Roma l'Associazione senza fini di lucro denominata: "180amici" - Associazione di cittadini per la tutela della salute mentale - Onlus.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.
3. L'Associazione ha sede in Roma ed indirizzo che viene stabilito dal Comitato direttivo; il trasferimento della sede legale nell'ambito della stessa città non costituisce modifica dell'atto costitutivo.
4. L'Associazione fa uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

### Art. 2

#### *Scopi e finalità*

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in relazione al loro stato di disagio mentale.
2. L'Associazione si prefigge pertanto di agire, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, per il riconoscimento dei diritti e dei bisogni delle persone con disagio mentale e delle loro famiglie, per favorire la tutela e la promozione della salute mentale comunitaria per il tramite, principalmente, di attività di volontariato consistenti in interventi di assistenza sociale e socio-sanitaria e attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle reti sociali primarie e secondarie, per contrastare lo stigma ed il pregiudizio nei confronti del malessere mentale.
3. L'Associazione intende agire a beneficio di tutta la collettività; in particolare cercherà di favorire la conoscenza, il confronto e lo scambio di esperienze tra i familiari delle persone con disagio mentale, tra gli stessi utenti, e quindi tra i familiari, gli utenti e la cittadinanza. Allo scopo si impegnerà a dare vita ad iniziative concrete, soprattutto di tipo culturale e sociale, in particolare in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e gli Enti Locali.
4. L'Associazione non svolge attività diverse da quelle menzionate ai commi precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3  
*Risorse economiche*

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative e contributi volontari dei soci;
  - b) contributi di privati sostenitori;
  - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) donazioni e lasciti testamentari;
  - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - g) altre entrate non specificate alle lettere precedenti.
2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2005. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro il mese di aprile, il bilancio d'esercizio predisposto dal Tesoriere.
3. L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4  
*Definizione dei soci e disciplina del rapporto associativo*

1. Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. Ai soci viene assicurata una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle relative modalità operative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Qualsiasi limitazione o temporaneità della partecipazione alla vita associativa è espressamente esclusa. Per gli associati maggiori d'età è garantito il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 5  
*Criteri di ammissione ed esclusione dei soci*

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Comitato direttivo.
3. Sull'eventuale rifiuto di domande, sempre motivate, si pronuncia anche l'Assemblea.
4. La qualità di socio si perde:
  - h) per recesso;
  - i) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
  - j) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - k) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  - l) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;

5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6  
*Doveri e diritti dei soci*

1. I soci sono obbligati:
  - a) a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo 5;
  - d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito.
2. I soci hanno diritto:
  - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c) ad accedere alle cariche associative;
  - d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7  
*Organi dell'Associazione*

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Comitato direttivo;
  - c) il Presidente.

Art. 8  
*L'Assemblea*

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutte le attività dell'Associazione e inoltre:
  - approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  - nomina i componenti del Comitato direttivo;
  - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
  - si esprime sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi associati.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Comitato direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche a mano o via e-mail, almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando il numero complessivo dei presenti e dei rappresentati sia uguale o superiore alla metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando il numero complessivo dei presenti e dei rappresentati sia uguale o superiore a un decimo degli associati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti e rappresentati.
8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando il numero complessivo dei presenti e dei rappresentati sia uguale o superiore alla metà più uno degli associati.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria per modificare l'atto costitutivo e lo statuto sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli associati. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Art. 9

##### *Il Comitato direttivo*

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo e rimane in carica per sei mesi. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
4. Al Comitato direttivo spetta di:
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) sottoporre il bilancio d'esercizio all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
  - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
  - e) deliberare sull'entità della quota associativa annuale.
5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10  
*Il Presidente*

1. Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11  
*Il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario*

1. Il Vice-Presidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica.
2. Il Tesoriere predispone il bilancio d'esercizio, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato direttivo.
3. Il Segretario è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 12  
*Gratuità delle cariche sociali*

1. le cariche dell'Associazione vengono ricoperte a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per i soci di cui al precedente articolo 2.

Art. 13  
*Scioglimento dell'Associazione*

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, di preferenza, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 14  
*Norma di chiusura*

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.